

vari incontri tenutisi per trovare soluzioni ai disagi causati al commercio dai numerosi lavori interessanti le aree adibite a mercato. L'Amministrazione comunale ha dichiarato di stare redigendo il nuovo regolamento per la disciplina delle attività su aree pubbliche ai sensi della L.R. 14/99. Nonostante l'Amministrazione esprima di tenere conto dello stato di sofferenza attuale del mercato a causa dei lavori suddetti, non si ha voluto venire incontro alla commerciante in questione, ribadendo l'illiceità del suo comportamento.

Due Società commerciali si sono rivolte a questo Difensore Civico lamentando che la Direzione centrale delle attività produttive, all'atto della valutazione delle domande relative all'intervento di cui alla legge regionale 26/2001 DOC.U.P. Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006-Azione 2.4.2.-Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico, avesse rimesso in termini i concorrenti che non avevano depositato i contratti di collaborazione con Università o Enti Pubblici di Ricerca che davano diritto ad una maggiorazione del contributo come da Allegato A del Bando (documento 1). A seguito dell'intervento della Difensore civico e delle successive lettere della Avvocatura regionale e dei due Servizi regionali, per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale e per il sostegno e la promozione del comparto produttivo artigiano della Direzione centrale delle attività produttive, l'amministratore delle due società ha prospettato l'inammissibilità delle domande dei soggetti che avevano dichiarato di avere in corso un contratto di collaborazione con l'Università o Enti di ricerca barrando nella domanda la relativa casella "SI", ma non avevano in realtà ancora stipulato un contratto di collaborazione. Lungi dal poter immaginare che le domande potessero essere scartate per dichiarazione mendace ai fini della concessione della maggiorazione, spettando tale valutazione solo alla Magistratura penale, ai sensi dell' art. 9, ultimo comma, della legge regionale 23 aprile 1981, n.20, istitutiva dell'Ufficio del Difensore Civico, la Difensore civico ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per le necessarie valutazioni in ordine alla eventuale rilevanza penale delle dichiarazioni rese alla Regione dalle imprese che, intendendo beneficiare dei contributi di cui sopra, abbiano reso una dichiarazione non corrispondente al vero.

Imprenditoria femminile

Un'imprenditrice lamenta di avere proposto domanda di ammissione alle agevolazioni Misura E1/INPR presso l'Agenzia regionale per l'impiego di V.le Miramare 19. Posto che il Regolamento non le sembrava chiaro, chiedeva informazioni in merito alle modalità di rendicontazione. Le veniva comunicato che

L'Ufficio le avrebbe comunicato, prima della scadenza dei termini perentori, l'ammissione alla graduatoria, chiedendo nel contempo i rendiconti relativi alle spese effettuate. Nel frattempo le competenze relative al programma comunitario in questione – imprenditoria femminile – venivano trasferite alle Province. La menta di avere più e più volte telefonato per sapere quando e come inviare la documentazione, ma che in Provincia nessuno era in grado di fornirle informazioni, finché le è nata un bambino, evento che le ha impedito temporaneamente di seguire la questione. In aprile le arriva la prima comunicazione da parte della Provincia che le comunica che la domanda è stata respinta per mancata presentazione del rendiconto. Al primo intervento della Difensore civico, il Direttore per le Attività Economiche della Provincia di Trieste risponde che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 comma 1 del D. Pres. Reg. 6/6/2001, n.217, Regolamento attuativo della MISURA E1/INPR – obiettivo 3. è termine perentorio al quale la richiesta di integrazioni prevista dal comma 2 dell'articolo citato non può applicarsi. La Difensore civico rileva, in ordine alla nota suddetta, che, se è vero che la norma in parola prevede che *“Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione dell'anno decorrente dalla data di iscrizione... all'Albo delle imprese artigiane,... a pena di revoca del provvedimento di ammissibilità,... l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre agli Uffici competenti”* la documentazione giustificativa relativa alle spese oggetto di contributo, è anche vero che le modalità di adozione del provvedimento di ammissibilità a contributo sono previste dal precedente art. 5, commi 4 e 6. In particolare il comma 6 prevede che a tal fine *“gli Uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete... Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione”*. L'imprenditrice in questione espone di essersi preoccupata proprio del fatto che questa richiesta di integrazione della documentazione non le fosse mai giunta. Per questo motivo, finché le condizioni di salute glielo hanno permesso, essa si è più volte recata presso gli Uffici per sapere come comportarsi. La Difensore civico esprime di ritenere che, non i motivi di salute adottati dall'interessata, ma il mancato invio da parte degli Uffici in indirizzo della richiesta prevista dall'art. 5 possano condurre gli stessi a riconsiderare il provvedimento assunto nei confronti dell'interessata mediante il potere di autotutela. La Difensore civico chiede alla direzione regionale del Lavoro un intervento sul punto e detta chiarisce che, effettivamente, il provvedimento sanzionatorio, nel caso di mancata presentazione entro tale termine perentorio della documentazione prevista, è la revoca di provvedimenti già assunti (ammissibilità o concessione del contributo). Inoltre gli uffici avrebbero dovuto attribuire alla richiesta di contributo presentata dal beneficiario un numero che serve al beneficiario all'atto della presentazione della

documentazione. La Direzione regionale competente rileva che non è noto se detta procedura è stata attuata, nel caso, e che, non essendo mai stata informata l'interessata di ammissibilità al contributo, tant'è che la Provincia informa l'interessata che *“è stata respinta la domanda”*, e non, come avrebbe dovuto essere, *“la revoca del provvedimento di ammissibilità o concessione”*. Si è ancora in attesa che la Provincia prenda atto di quanto sopra e comunichi le sue decisioni.

CASA: CONTRIBUTI REGIONALI E A.T.E.R.

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata.

Vari cittadini lamentano con la Difensore civico, con profonda indignazione, che nel "Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata" all' art.8, comma 1, punto d), sia stato posto un limite minimo dell'ISEE pari a € 7.500,00. La scelta appare come una vera e propria discriminazione a scapito dei cittadini più poveri. La Difensore civico chiede di voler dar conto della scelta per poter correttamente informare i cittadini interessati ed auspica comunque una modifica di tale scelta. La Direzione regionale informa che la scelta è stata di carattere politico e che, comunque, quanto evidenziato sarà oggetto di attenta valutazione.

Una cittadina lamenta che, pur essendo l'indicatore ISEE che la riguarda ampiamente inferiore alla soglia dei 25.000,00 euro prevista dall'art.8, comma 1, lettera d), il suo ISE supera, anche se di poco, i 50.774, 94 euro previsti dal medesimo art. 8, comma 1, lettera e). La Difensore civico esprime di non essere assolutamente d'accordo con la formulazione delle due disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 8 del Regolamento in questione che stravolgono il dettato del D. Lgs. 31/03/1998, n.109, art. 2, comma 4. Esso infatti prevede che "l'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20 % dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1" e, ai sensi del comma 5 "l'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare". La Difensore civico segnala che, chiaramente, la sigla ISE sta per "indicatore della situazione economica" ed ISEE sta per "indicatore della situazione economica equivalente" e che le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate trovansi nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221. Non si capisce perciò come il Regolamento in questione possa alla lettera d) parlare di "indicatore della situazione economica equivalente" con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9 ed, alla successiva lettera e), parlare sempre di "indicatore della

situazione economica equivalente”, di nuovo con riferimento al nucleo familiare definito all’art. 9, ma abbreviato in ISE, quando la sigla ISE identifica un dato solo numerico, cioè il reddito più la percentuale di patrimonio. L’errore è di tutta evidenza e porta a situazioni assolutamente inique, ma non è noto se sia stato corretto, nonostante sia stato segnalato anche alla Commissione consiliare competente. La Direzione Centrale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici risponde che presto sarà proposta una nuova e diversa formulazione del “Regolamento di esecuzione dell’art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6 concernente le agevolazioni per l’edilizia agevolata” che conterrà una più chiara formulazione circa la valutazione del requisito del reddito per l’accesso alle agevolazioni regionali in questione. A questa risposta tuttavia la Difensore civico osserva di non essere assolutamente d’accordo sul fatto che dall’art. 2 del D. Lgs. 109/98 si evincerebbe che l’ISE vada calcolato con riferimento al nucleo familiare. Dal D.Lgs. in questione si evince che l’ISE è una semplice somma aritmetica di redditi e patrimoni di tutto il nucleo familiare, ma solo l’ISEE viene calcolato sulla base della scala di equivalenza prevista dalla Tabella 2 allegata al decreto stesso.

Un cittadino lamenta di non ritenere giusta la richiesta di interessi sulle somme ricevute indebitamente a titolo di contributo per l’acquisto della prima casa dopo l’estinzione del mutuo stesso. Egli afferma infatti ed un tanto risulta da nota scritta indirizzata a Medio Venezia Banca Spa, che l’Amministrazione regionale era perfettamente a conoscenza dell’estinzione del mutuo. La revoca del contributo è avvenuta a quasi 6 anni dall’estinzione dello stesso, un tempo davvero eccessivo. Nel caso sarebbe stato obbligo della Banca e del Servizio regionale il reintrodurre tempestivamente quanto non più dovuto. La Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine ha risposto evidenziando che il cittadino era pienamente consapevole che i contributi erogati dopo l’estinzione del mutuo non gli spettavano: egli stesso, infatti, avrebbe inviato una nota alla propria banca – inviata anche per conoscenza alla testé citata Direzione – nella quale invita la banca a “non accreditare sul suo conto personale somme di denaro provenienti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. La Direzione in parola evidenzia, altresì, che è lo stesso art. 39, comma 2, della L. n. 75/1982 a prevedere che “l’estinzione anticipata del mutuo comporta la revoca del contributo... e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni” ed informa la Difensore civico che, attualmente, il contributo è tutt’ora nella disponibilità del cittadino interessato, il quale, tra l’altro, non ha nemmeno provveduto a restituire quella parte del contributo che aveva espressamente riconosciuto di dover restituire alla Direzione. La Direzione, infine, rammenta che non sussistono impedimenti formali di sorta che impediscano ai beneficiari degli

interventi di edilizia residenziale pubblica a rendere, autonomamente, contributi indebitamente percepiti, limitandosi – nei casi di specie – l'Ufficio ad emettere un decreto di presa d'atto dell'avvenuta restituzione.

Un cittadino, anche per conto di altri inquilini del medesimo stabile Ater lamenta i disagi causati da un potente faro posizionato dall'Impresa costruttrice di un complesso residenziale posto di fronte Essi lamentano che tali disagi possano diventare insostenibili in vista della prossima stagione estiva, quando anche le tapparelle restano aperte, impedendo loro il sonno. L'Ater aveva assicurato la rimozione del faro entro una certa data, trascorsa senza che il disagio sia cessato. L'istante chiede che l'Ater intervenga, eventualmente anche mediante azione legale inibitoria nei confronti dell'Impresa. La Difensore civico chiede altresì al Comune di Pordenone di conoscere, in base all'atto di concessione edilizia, chi debba provvedere all'illuminazione dell'area medesima, se l'impresa costruttrice o il Comune stesso. L'Ater sostiene che il faro è solo temporaneamente posizionato, in attesa che il Comune provveda al collaudo dell'illuminazione pubblica. La difensore chiede quindi quali iniziative l'Amministrazione Comunale intenda assumere riguardo il collaudo delle opere di urbanizzazione. Il Comune di Pordenone si è impegnato quindi ad accelerare le pratiche per il collaudo delle opere di urbanizzazione e ha invitato l'impresa a voler, nel frattempo, utilizzare tutti gli accorgimenti necessari affinché il faro non provochi disagi.

Una cittadina di Pordenone lamenta di aver chiesto nel settembre del 2000 di poter riscattare l'alloggio Ater nel quale abita da 39 anni, dopo aver risparmiato con fatica la somma necessaria per dare l'acconto. All'epoca di questa richiesta afferma che le era stato risposto che il riscatto di quell'appartamento non era più previsto. Lamenta la disparità di trattamento operata nei suoi confronti in quanto molti inquilini di appartamenti siti nella medesima strada hanno potuto procedere al riscatto. Alla richiesta di spiegazioni rivolta dalla Difensore civico all'ATER, l'Ente ha precisato che in base alla Legge Regionale 20.4.1999, n. 9 possono essere ceduti in proprietà solo gli alloggi compresi nei Piani di Vendita deliberati dall'Ater. Non essendo l'alloggio della cittadina compreso nell'elenco degli alloggi in vendita, deliberato il 5 febbraio 2004, viene consigliato alla cittadina di attendere che il suo alloggio venga incluso eventualmente nei futuri piani.

Una cittadina di Udine lamenta che l'ATER non le riconosca i lavori di manutenzione dell'alloggio da lei occupato, nonostante avesse, come suo dovere, presentato regolare domanda di autorizzazione all'esecuzione di detti lavori

debitamente concessa dall'ATER. Stessa. Onde poter informare la cittadina sui suoi diritti, la Dc chiede all'ATER di produrre ogni documentazione utile. In particolare le autorizzazioni rilasciate per eseguire alcuni interventi di manutenzione nell'appartamento e il verbale di consegna dell'alloggio indicati nella risposta dell'Ater alla cittadina medesima. La Difensore civico chiede altresì che sia considerata la richiesta di rimborso delle migliorie apportate (come deduzione rispetto al prezzo di riscatto, qualora questo fosse stato già interamente versato, come liquidazione di rimborso), alla luce della L. 8/8/1977, art. 28 comma 2, qualora la stessa trovi applicazione anche nella nostra Regione. Relativamente al problema prospettato del rimborso delle migliorie apportate, la Direzione centrale competente ha risposto che è in corso una disamina della normativa sulla casa, al fine di valutare possibili ed eventuali modifiche da introdurre alla vigente legislazione. In tale ambito, pertanto, potrà essere riesaminato quanto disposto dalla precedente normativa con i principi riformatori introdotti dalla L.R. 6/2003.

Una signora, nella sua condizione di invalida, lamenta che la mancata installazione di un ascensore nello stabile di proprietà dell'ATER, in cui abita come inquilina la costringe a non potersi muovere da casa per lunghi periodi. La Difensore Civico si rivolge all'Azienda chiedendo se lo stabile in questione sia inserito nei piani per l'installazione, nel prossimo futuro, di ascensori. Pur rispondendo negativamente per quanto riguarda un intervento nel breve periodo, l'ATER ha fatto sapere che l'installazione richiesta rimane comunque all'attenzione dell'Azienda il cui Consiglio di Amministrazione ha di recente approvato una delibera in cui, ai fini dell'installazione degli impianti di ascensori, è stato inserito l'obbligo di valutare elementi quali l'altezza del fabbricato, la presenza di disabile e la presenza di anziani ultrasessantacinquenni.

Un cittadino si rivolge alla Difensore civico con un dettagliato esposto affermando l'irregolarità in una procedura di appalto per la manutenzione straordinaria di alloggi già di proprietà dell'ATER dove oggi l'Azienda è amministratore di condominio, soggetta nell'affidamento dei lavori alle procedure di evidenza pubblica di cui alla L.R. n. 14/2002. La Difensore civico nel suo intervento domanda anzitutto se, per quanto sopra, l'ATER non debba render conto in modo puntuale all'assemblea dei condomini — i quali sopportano la spesa in proporzione alle quote in proprietà, - circa le procedure espletate e l'esito delle stesse. Infatti il cittadino espone che l'assemblea del condominio fu chiamata a deliberare sui lavori di manutenzione straordinaria sulla base del computo metrico estimativo redatto dall'ATER e sulla base dei prezzi da essa Azienda proposti (circa i quali egli espone che i condomini contavano "sugli effetti correttivi" del mercato

conseguenti alla procedura d'appalto prevista dalla legge regionale in materia). I lavori così deliberati erano iniziati un anno e mezzo dopo, senza che nel frattempo l'assemblea fosse stata chiamata a deliberare e senza che fosse informata del fatto che la gara d'appalto era andata deserta e quindi che i lavori erano stati affidati ad un'impresa scelta dall'ATER sulla base del computo e dei prezzi in allora accettati, con il solo misero sconto dell'1,38%. Il cittadino lamentava che non gli era stata fornita tempestivamente la documentazione relativa all'appalto e di aver dovuto insistere con il Presidente dell'Azienda per avere informazioni circa il relativo capitolato. Segnalava infine che i dati aggiornati a consuntivo per ogni singola opera erano notevolmente inferiori al computo metrico estimativo redatto in sede di approvazione dei lavori, addirittura inferiori alla realtà per quanto concerne la superficie dei ponteggi e degli impalcati. La Difensore civico rilevava che una nota dell'ATER di risposta al medesimo cittadino sulle sue lagnanze non le sembrava sufficiente, anche se successivamente si era svolta tra con il Direttore dei lavori un'ampia corrispondenza in ordine a molti punti tecnici. Successivamente, avendo l'Ater di Gorizia ha fatto pervenire più note di chiarimento della questioni poste dal cittadino in questione (in particolare, circa il punto più controverso, l'ATER precisava che i conteggi presentati all'assemblea dei condomini erano stati fatti "a tavolino" e che poi altra persona, rispetto a quella che aveva steso il preventivo assembleare aveva redatto il computo metrico necessario per la gara d'appalto assumendo come corrette le metrature già calcolate dal collega e che comunque la forte discrepanza si era risolta a favore dei condomini perché aveva determinato una riduzione dei costi) e dopo un colloquio di approfondimento svolto con il Direttore dei Lavori, la Difensore civico, di fronte all'insistenza del cittadino si è rivolta all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e al Presidente del Collegio Sindacale dell'ATER affinché espletassero le funzioni di controllo previste dagli artt. 11, comma 3 e 18, comma 1 della L.R. 24/1999. Il controllo svolto dal Collegio sindacale non ha evidenziato alcuna irregolarità nella procedura e pertanto la Difensore civico ha potuto ritenere definita la vicenda.

IMPOSTE E FORNITURE DI SERVIZI LOCALI

Segnalo solo poche pratiche, le più significative dal punto di vista giuridico.

Un professionista espone che i cittadini del Comune di Gonars sono assoggettati al pagamento di € 60 per ogni richiesta che essi rivolgono al Comune stesso che comporti una valutazione tecnica circa lo scarico acque e in genere per le istruttorie relative a pareri di conformità delle pratiche edilizie. Tale valutazione, in base a convenzione tra il Comune di Gonars, la Provincia di Udine e il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana (Rep. n. 1184, registrato il 18/06/99), compete al Consorzio Depurazione Laguna. Detto Consorzio provvede altresì ad incassare la somma. Egli lamenta che ad una sua nota con cui chiedeva raggugli circa l'applicazione delle spese di istruttoria a favore del Consorzio Depurazione Laguna il Comune gli abbia risposto che tali spese sono dovute in conseguenza della convenzione stipulata da esso con la quale si attribuiscono allo stesso le competenze di istruttoria e del D.LGS. 152/99 il quale, all'art. 45, comma 10, stabilisce che le spese per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri sono a carico del richiedente. La Difensore civico rileva di non avere alcun dubbio alcun dubbio circa la legittimità di affidare al Consorzio Depurazione Laguna l'istruttoria e il parere circa la conformità sulle pratiche di autorizzazione allo scarico e di conformità edilizia sulla base della convenzione citato, ma che bisogna stabilire qual è il fondamento giuridico dell'addebito posto a carico dei cittadini perché nella convenzione il servizio di consulenza previsto dall'art. 4, comma 7, risulta compensato da parte del Comune con gli introiti relativi ai canoni di fognatura e depurazione, decurtati dalle quote di ammortamento per i mutui in corso. La Difensore civico rileva che nella fattispecie manca la determinazione da parte dell'autorità competente circa la somma che il richiedente è tenuto a versare, come previsto dal D.Lgs 152/99, all'art. 45, c. 10 (*“le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute”*) in quanto non si rinviene un atto del Comune che stabilisca né il contributo, né il suo importo a carico del cittadino. Il Comune ha accolto l'intervento della Difensore civico eliminando l'imposizione in questione.

Una cittadina di Muggia, commerciante ambulante, lamenta che il Comune imponga agli ambulanti un tributo aggiuntivo per *“costo aggiuntivo dei vigili urbani impiegati in esclusiva in un mercato settimanale”*. La Difensore civico, accogliendo le perplessità dell'istante, si rivolge a quell'Amministrazione comunale affermando di non rinvenire nell'ordinamento una norma che autorizzi l'Ente locale a creare un tributo collegato a questo servizio comunale e quindi di non ritenere che la fattispecie rientri nella potestà impositiva autonoma dell'Amministrazione in materia di entrate. I compiti dei Vigili urbani rientrano infatti appieno nei compiti istituzionali del Corpo di polizia municipale. Di un tanto la Difensore civico ha avuto conferma anche dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali e pertanto essa chiede al Comune un ripensamento della propria decisione assunta con una delibera del lontano 1997. In un primo momento l'Amministrazione non ha inteso recepire le osservazioni della Difensore civico. Successivamente, la Segretario comunale ha ammesso la dubbia legittimità dell'imposizione in oggetto ed ha affermato che per il 2005 sarebbe stata intenzione dell'Amministrazione di eliminare questa entrata. Per il passato la cittadina è stata invitata a rivolgersi eventualmente alla Commissione tributaria.

ICI

Una frazione di un Comune montano è stata annessa da molti anni, per volontà popolare, al territorio di altro Comune limitrofo. Un abitante lamenta di aver continuamente dovuto pagare l'imposta relativa all'immobile di sua proprietà ubicato in tale frazione non già secondo le aliquote applicate dalla nuova Amministrazione, ma secondo le più onerose aliquote applicate dall'Amministrazione originaria. La Difensore Civico regionale chiede chiarimenti al Comune di effettiva residenza dell'interessato, il quale risponde che le aliquote Ici vengono uniformemente applicate in tutta l'area comunale e quindi anche nella frazione a suo tempo incorporata. La difforme e superiore somma versata dal cittadino dipende dalla maggiore rendita catastale della sua unità immobiliare che risulta tuttora iscritta al Catasto del Comune di provenienza, in quanto egli non ha mai provveduto a trasferirne l'accatastamento, convinto che ciò spettasse agli Uffici comunali, mentre la legge vigente prevede che ciò sia a carico del singolo proprietario.

Alcuni proprietari di immobili si sono lamentati che il Comune li obblighi ad eseguire il pagamento dell'ICI presso l'Ufficio postale dove ogni bollettino di versamento intestato alla Tesoreria costa 1 euro. Hanno asserito che tale

pagamento può effettuarsi gratuitamente qualora l'Amministrazione stipuli apposita convenzione con un Istituto di credito. Il responsabile dell' Ufficio comunale competente, cui il Difensore Civico regionale ha trasmesso l'istanza degli interessati, ha risposto citando l'art. 59, lettera n) del D.L. 446/97 che consente ai Comuni di razionalizzare le modalità di riscossione dei tributi secondo criteri di semplificazione amministrativa e in base alla potestà regolamentare ad essi attribuita. L'Amministrazione interessata non ha tuttavia escluso di poter accogliere, in futuro, la richiesta dei cittadini.

Un cittadino di Vajont lamenta di essere tenuto al pagamento dell'ICI nonostante non sia ancora proprietario dell'immobile, ma solo assegnatario di un'area edificabile nel Comune di Erto e Casso dopo la tragedia della diga. La Difensore civico ha informato l'istante che l'ICI è un'imposta che colpisce il *possesso* e che, anche dalla Giurisprudenza consultata, si evince che l'imposta grava su cui di fatto possiede l'immobile, anche qualora non sia il soggetto passivo.

Il terreno di un cittadino è stato trasformato, con l'approvazione del nuovo Piano Regolatore comunale, da agricolo in edificabile, divenendo così immediatamente soggetto al pagamento della relativa imposta. Il proprietario, ritenendo ingiustificata la corresponsione dell'Ici pretesa dal Comune poiché sul terreno medesimo insiste una servitù per il passaggio di una condotta fognaria che ne pregiudica al presente l'edificabilità, si è rivolto alla Difensore Civico regionale. L'Amministrazione, cui è stata trasmessa l'istanza dell'interessato per le opportune valutazioni, ha risposto dichiarando di impegnarsi, qualora si verificasse l'esigenza di edificare sulla superficie indicata e prima del rilascio della concessione edilizia, ad effettuare la necessaria variazione del tracciato di servitù, ma di non ritenere che la sussistenza della medesima faccia venire meno l'edificabilità del terreno e che pertanto *non è consentito all'istante di sottrarsi agli obblighi tributari previsti.*

TARSU

Una cittadina lamenta che il Comune di Ronchi dei Legionari non abbia ancora risposto alla sua richiesta di rimborso della tassa rifiuti pagata in più negli anni 2002 e 2003 dovutale per aver variato la propria denuncia della superficie tassata in quanto nella prima dichiarazione, compilata dall'addetta all'ufficio, aveva incluso nella superficie dell'immobile un porticato esterno ed aperto che non deve

essere considerato nella superficie soggetta ad imposizione. Per questo motivo l'interessata ha anche richiesto la restituzione delle somme versate in eccesso negli anni 2000-2003. Poiché i motivi della variazione possono avere avuto ripercussione anche sulla dichiarazione dell'ICI l'istante chiede anche che l'Amministrazione di voler effettuare un controllo nel calcolo dell'ICI. Interpellato il Comune al riguardo, lo stesso fa presente che dal 2003 la tassa smaltimento rifiuti è stata sostituita dalla tariffa igiene ambientale e la gestione è svolta dall'IRIS alla quale sono stati trasmessi i dati presenti nell'archivio informatico. Dopo aver provveduto alla misurazione da parte del geometra dell'Ufficio urbanistico competente nella parte di superficie da computarsi ai fini TARSU, è risultata in eccedenza di effettivi mq. 15, per cui l'addetto dell'Ufficio ha presentato la variazione nel settembre 2002. Nel caso in questione può perciò trovare applicazione l'art. 5 comma 75 del D.Lgs 507/93 che prevede il rimborso delle somme pagate in eccesso su domanda del contribuente, da presentare non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Risulta così rimborsabile la differenza tra le somme versate e dovute pagate dal 1 giugno 2001 in poi. Per quanto riguarda l'ICI va evidenziato che lo stesso viene effettuato sulla base della rendita catastale attribuita all'immobile posseduto e che la tassa smaltimento rifiuti non ha alcuna connessione con detta imposta. Il Comune ha già predisposto la determina per la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Un cittadino di Montereale Valcellina lamenta di essere richiesto del pagamento della TARSU quale proprietario degli immobili locati a cittadini stranieri. Un tanto sulla base del Regolamento Comunale, art. 13 – comma 7. La Difensore civico fa presente all'Amministrazione comunale di non ritenere che l'art. 63 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93 consenta di imporre al proprietario, e non al detentore, il pagamento dell'imposta e, stante la riserva di legge in materia, domanda in base a quale disposizione legislativa l'Amministrazione abbia ritenuto di poter adottare la disposizione di cui al suddetto Regolamento. Il Comune interessato non ha ancora risposto alla Difensore civico, nonostante i già plurimi solleciti.

Canoni di fognatura e depurazione

Alcuni cittadini di vari comuni hanno contestato di dovere i canoni di fognatura e depurazione acque pur se nel Comune dove risiedono non è ancora in funzione tale servizio. La Difensore civico spiega che, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/2000, i Comuni, in base all'art. 14 della legge 36/1994 debbono esigere *“la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione anche dagli utenti*

nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione". La circolare vincola contabilmente i Comuni e quindi i Comuni debbono pretendere i pagamenti. La Difensore civico ha poi spiegato ai cittadini in questione che, *"secondo un orientamento degli studiosi di diritto (cd. Dottrina,) che condivido, il canone di depurazione ha tuttora natura tributaria."* Nonostante la terminologia usata dal legislatore induca a far ritenere che il corrispettivo del servizio fognatura e depurazione abbia natura privatistica, come stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine con la sentenza dd. 25.03.2003, la Difensore civico affermava di ritenere corretta la posizione di chi obietta che la legge Galli ha escluso qualsivoglia rapporto di corrispettivo imponendo il pagamento del canone a prescindere dal godimento del servizio e non lasciando alcuna possibilità al contribuente di rinunciare al servizio stesso, il cui corrispettivo viene determinato autoritativamente e risponde esclusivamente all'intenzione di istituire un riporto delle spese pubbliche (acqua, fognatura, depurazione)." La Difensore civico affermava però essere sua opinione che i cittadini dovrebbero almeno pretendere che i Comuni si attengano alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 5 ultimo periodo. Detta norma recita *"Si considerano... impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese d'investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge"*. La Difensore civico ha concluso perciò che i Comuni debbono perciò ritenere impegnati per spese di investimento – opere di depurazione- le somme introitate mediante l'imposizione tributaria in oggetto. Invece, in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile, non sussiste più la possibilità di prevedere, nei documenti di bilancio, lo specifico fondo vincolato, di cui all'art. 14 della legge 36/1994. La Difensore civico ha chiesto ai comuni interessati da queste lamentele come essi si attengano all'art. 182 comma 5 ultimo periodo per attuare il suddetto vincolo di destinazione sulle somme incassate come canone di depurazione.

PERSONALE E CONCORSI

Cure termali

Un cittadino, dipendente regionale, invalido per causa di servizio chiede di conoscere se il Servizio Sanitario Nazionale prevede di poter fruire di un secondo ciclo annuale di cure termali per cause di servizio "oltre" a quello ammesso per ogni cittadino. La Difensore civico chiede all'INPS come l'Istituto applica e l'interpretazione l'art. 5 della legge 323 dd. 24.10.2000 comma II-. L'INPS fa presente che il regime termale in vigore per gli assicurati INPS si applica, con le stesse modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fonti preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e che l'ammissione al medesimo regime termale viene concessa dall'INPS con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. La domanda deve essere presentata alla sede INPS entro il 31 dicembre. L'INPS concede solo un ciclo annuale di cure termali e un massimo di cinque cicli nell'arco dell'intera vita assicurativa. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale mentre quello del soggiorno è a carico dell'INPS. Il ticket è a carico dell'interessato ed anche le spese di viaggio. Il cittadino ha contestato poi di dover pagare il ticket per il secondo ciclo di cure ritenendo, come invalido di doverne essere esente. Interpellati in proposito, sia la Direzione della sanità, sia il Ministero della salute hanno confermato che l'esenzione totale si applica solo agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi

Richiesta liquidazione ferie non godute.

Una ex- dipendente dell'Azienda per i Servizi Sanitari Isontina lamenta che l'Azienda non intende riconoscerle l'indennità per le giornate di congedo ordinario non usufruite per motivi di servizio in quanto i motivi di servizio non sarebbero stati supportati da idonea documentazione. L'interessata ha raccontato alla Difensore civico che in vista del pensionamento aveva chiesto di usufruire delle ferie non godute con regolare domanda ed un tanto risultava dai tabulati di riepilogo presenze-assenze. Era però successo che, nonostante l'arrivo di un nuovo dirigente per la sua sostituzione in vista del pensionamento, le sia stato chiesto dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di continuare a svolgere alcuni lavori urgenti che il suo sostituto non sarebbe stato in grado di svolgere soprattutto quello di valutazione di tutto il personale del dipartimento come previsto dal contratto in allora entrato in vigore. Da detti tabulati si evince perciò la presenza in servizio della dipendente in molti di quei giorni in cui era autorizzata alla ferie, in orari variabili per venire incontro al personale da valutare, relativamente ai turni

di ciascuno, considerato che li doveva intervistare personalmente. Ciò sarebbe stato riconosciuto dal Direttore del Dipartimento in forma scritta. Interpellata l'Azienda al riguardo, la stessa ha comunicato che dalla documentazione agli atti del fascicolo dell'interessata non si evince che il Responsabile del Dipartimento abbia espresso parere negativo all'atto della richiesta di ferie: solo successivamente il predetto Dirigente ha comunicato che l'istante in alcune giornate non ha usufruito del congedo ordinario per motivi di servizio; però da una verifica effettuata risulta invece che le ferie erano state regolarmente concesse e quindi inserite su supporto informatico dall'ufficio preposto. La presenza in servizio nei giorni di ferie, conclude l'Azienda, non risulta perciò essere stata allora autorizzata e nemmeno comunicata all'Azienda. La concessione, e quindi la relativa contabilizzazione delle ferie concesse dimostra che non sussistevano, in quel momento, esigenze di servizio tali da impedirne la fruizione; solo successivamente, quando, a distanza di tre anni, l'ex dipendente ha rivolto all'Azienda istanza di liquidazione, il Responsabile del Dipartimento ha attestato che il mancato godimento delle ferie era stato determinato da motivi di servizio. La dipendente doveva invece essere autorizzata per iscritto a prestare servizio in luogo delle ferie che dovevano contestualmente essere revocate, sempre per iscritto. L'Azienda sulla base delle motivazioni espresse non ha ritenuto di accogliere l'istanza della ricorrente.

Un'altra cittadina, dipendente della medesima Azienda per i Servizi Sanitari, lamenta che non le è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dell'anno 2003, come da delibera del Direttore Generale. Afferma che la fruizione delle ferie residue dell'anno 2003, prima di andare in pensione, le era stata negata per "motivi di servizio". La delibera del Direttore Generale afferma che *l'impossibilità della fruizione delle ferie per le citate esigenze di servizio* non risulterebbe da atti formali e quindi mancherebbero le condizioni per la monetizzazione delle ferie non godute. La Difensore civico rileva però che la richiesta di assenza dal servizio presentata dalla dirigente reca la scritta del responsabile che avrebbe dovuto autorizzare l'assenza dal servizio "sfavorevole per esigenze di servizio", seppure in calce nella parte dedicata alle annotazioni dell'Ufficio, il responsabile precisa che erano concordate solo 3 giornate di ferie alla settimana e non un mese continuo. La Difensore civico ritiene che l'impossibilità di godimento delle ferie residuo risulti dall'atto formale costituito dal rifiuto all'autorizzazione delle ferie richieste e che pertanto possa essere concessa all'interessata l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e chiede perciò che l'Azienda riveda in virtù dei poteri di autotutela la posizione assunta. L'azienda interpellata ritiene di confermare la posizione già assunta precedentemente stante che la mancata liquidazione delle ferie si riferisce in

particolare al fatto che le stesse erano state programmate e concordate, quanto alle modalità di fruizione, con notevole anticipo rispetto alla data di cessazione del servizio; infatti il frazionamento a periodi di 3 giorni la settimana concordati assieme all'interessata di comune accordo e così autorizzati non avrebbe creato il disservizio come, viceversa, il lungo periodo di tempo continuativo richiesto dalla stessa, senza tener conto degli accordi presi precedentemente. Da un tanto è derivata la negazione alla quale, si è peraltro constatato, ne è succeduta la contemporanea assenza per malattia fino alla data di cessazione del servizio. L'Azienda ha ribadito alla Difensore civico che, da una ricognizione dei fatti non si evince che il Dirigente del Servizio abbia espresso parere negativo alla fruizione frazionata delle ferie, ma solamente alla richiesta di godimento delle ferie per un mese continuo, negazione giustificata anche dall'accertata indisponibilità della dipendente ad attenersi al rispetto dei citati accordi ed ha altresì affermato che le norme di riferimento in materia stabiliscono che i periodi di ferie devono essere concertati fra le parti interessate, tenendo anche conto delle esigenze di ciascuna, in modo da non arrecare pregiudizio all'attività istituzionale né tanto meno alla salute del dipendente in quanto necessarie per il recupero psico-fisico dello stesso. Da un tanto consegue l'insostituibilità delle ferie con indennizzi economici in quanto sussiste il principio dell'irrinunciabilità del diritto al godimento delle stesse, salvo nell'ipotesi in cui l'impedimento al godimento sia riconducibile a specifiche ed inderogabili esigenze di servizio dell'Amministrazione tali da costituire elemento primario per la negazione che, nel caso in esame, non sussiste.

Un cittadino dipendente dell'Amministrazione regionale lamenta la mancata motivazione per un diniego implicito espresso dal suo Direttore di Servizio ad una sua richiesta ad essere inviato ad alcune giornate di studio. La Difensore civico chiede alla Direzione del Personale in quale misura essa ritenga che si possa riconoscere in capo al dipendente un diritto o un interesse protetto all'invio in missione per motivi di formazione professionale ed in quali termini egli abbia diritto ad una risposta motivata ad una sua richiesta in tal senso onde consentire al lavoratore di optare eventualmente per la partecipazione alle giornate di studio a sue spese usufruendo di ferie o congedi straordinari. La Direzione regionale ha risposto che l'art. 29 del Contratto collettivo di lavoro concernente lo stato giuridico del personale regionale per l'area non dirigenziale per il periodo 1994-1997 non prevede che il dipendente possa vantare né un diritto soggettivo né interesse legittimo ad essere autorizzato alla partecipazione ad un'iniziativa formativa organizzata da soggetti esterni all'Amministrazione. Un tanto ha dovuto essere comunicato all'interessato.